



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Capitolo 2

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Gli interessi corrispettivi sono dovuti sulla base della naturale produttività del denaro. I crediti liquidi ed esigibili producono automaticamente interessi, detti corrispettivi perché rappresentano il corrispettivo del godimento della somma di denaro. I presupposti per il sorgere degli interessi sono la liquidità del credito e la sua esigibilità. Ai sensi dell'art. 1282 c.c. sulle somme liquide ed esigibili decorrono gli interessi anche in assenza di accordo tra le parti. Tale regola può essere derogata dalle parti. Vi sono inoltre alcune deroghe legali a tale regola.

Sommario: 1. L'art. 1282 c.c.: generalità – 2. I presupposti per il sorgere dell'obbligazione di interessi ex art. 1282 c.c.: a) la liquidità del credito – 3. Segue: b) l'esigibilità del credito – 4. Le deroghe convenzionali alla produzione degli interessi corrispettivi – 5. Le deroghe legali alla produzione degli interessi corrispettivi: a) l'art. 1282, 2° e 3° comma, c.c. – 6. Segue: b) le norme in tema di legato, di ripetizione di indebitto e di mandato – 7. Il rapporto tra l'art. 1282 e l'art. 1224 c.c.

Casi: 1. Liquidità ed esigibilità del credito – 2. Eccezione alla decorrenza degli interessi.

Riferimenti normativi: artt. 669, 1224, 1282, 2033, 2036 c.c.

1. L'ART. 1282 C.C.: GENERALITÀ

L'art. 1282, 1° comma, c.c. stabilisce, come si è accennato, la decorrenza degli interessi su tutte le somme liquide ed esigibili, anche in mancanza di un previo accordo tra le parti, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (c.d. **interessi corrispettivi o di pieno diritto**).

La norma traspone sul piano giuridico il principio della naturale fecondità del denaro, ovvero la concezione del denaro come "capitale", dalla cui disponibilità o mancanza conseguono vantaggi o svantaggi economici, che devono essere riequilibrati per mezzo di un'ulteriore obbligazione pecuniaria. La *ratio* della norma risiede, pertanto, nell'esigenza di assicurare al creditore, a prescindere dal titolo del rapporto obbligatorio, il pagamento di una somma idonea a fungere da corrispettivo per il mancato godimento del denaro, di cui

usufruisce il debitore¹. Come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 1282 c.c. «è ispirato al riconoscimento della legittimità del principio della remuneratività del capitale denaro (ossia denaro distratto per un determinato tempo dall'ordinario impiego come universale strumento di scambio) costituente a sua volta corollario della teoria economica della produttività o "fruttuosità" del capitale denaro, ossia della idoneità a produrre reddito in conseguenza dell'impiego in un'unità produttiva. In sostanza, alla stregua di tale principio implicitamente incorporato nell'art. 1282, il diritto del creditore di una somma di denaro a conseguire gli interessi (ed il corrispondente obbligo del debitore di pagarli) postula che detta somma avente i requisiti della liquidità ed esigibilità divenga "capitale", il che si verifica allorché ne viene differito la restituzione (pattizamente, come nel mutuo, o per altro motivo, ed anche senza colpa del debitore) con conseguente indisponibilità per il creditore. In definitiva l'interesse è il corrispettivo spettante al creditore di pieno diritto, nel periodo di capitalizzazione (e cioè di non disponibilità) di una somma, per l'uso effettivo (o potenziale data la fruttuosità del capitale) della stessa da parte del debitore» (Cass., 14.2.1985, n. 1257, in *Mass. Giur. it.*, 1985).

In dottrina si è evidenziato come vi sia una evidente incongruenza tra la *ratio* della disposizione ora richiamata e il requisito della liquidità previsto per la produzione degli interessi legali, tradizionalmente richiesto per non gravare di interessi la prestazione dovuta da un debitore che non può liberarsi perché non conosce la misura dell'esatto adempimento ("*in illiquidis non fit mora*"). Se, infatti, gli interessi corrispettivi sono giustificati dal godimento di una somma altrui da parte del debitore (principio della naturale fecondità del denaro), non dovrebbe rilevare il fatto che tale somma sia liquida o illiquida². La previsione del requisito della liquidità ai fini della decorrenza degli interessi legali – di cui non vi è traccia nei lavori preparatori del Codice del '42 – può forse spiegarsi con la preoccupazione del legislatore di evitare di prendere posizione sul problema, di grande importanza pratica, della decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di responsabilità extracontrattuale³ (v. *infra*, cap. 3).

Ipotesi presupposti del sorgere dell'obbligazione di interessi corrispettivi sono dunque costituiti dall'esistenza di un credito **liquido** ed **esigibile** (nel significato che sarà chiarito più avanti). È invece estranea alla logica della produzione degli interessi corrispettivi ogni questione relativa alla colpevolezza del debitore in

¹ Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Trattato dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1993, 182; Inzitari, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Cod. civ. Scialoja - Branca*, Bologna, 2011, 120 ss.

² Ascarelli, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Scialoja - Branca, Libro IV, *Delle obbligazioni*, Bologna-Roma, 1959, 586; Libertini, *Interessi*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1952, 104.

³ Parisi, *Gli interessi monetari nella legislazione vigente*, in *La disciplina degli interessi monetari*, a cura di Marinelli, Napoli, 2002, 65.

ordine al ritardo nel pagamento della somma dovuta, ovvero la sussistenza o meno della mora del debitore⁴. Si è così precisato in giurisprudenza che gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. «sono dovuti per il vantaggio che il debitore riceve dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto versare al creditore e perciò essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza, o meno, del ritardo e senza che occorra, da parte del creditore, alcun atto di messa in mora» (Cass., 16.5.1960, in *Foro pad.*, 1961, vol. I, 1120).

CASO 1. – LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO

Fatti: il locatore interviene nel processo esecutivo in qualità di creditore esibendo a prova del credito per canoni il contratto di locazione e l'ordinanza di rilascio per morosità.

Particolarità del caso: tale intervento è stato ritenuto inammissibile. I requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito devono risultare dal titolo che l'intervenuto produce a sostegno della propria domanda; difettano tali requisiti quando il titolo sia giudizialmente contestato e comunque non contenga la prova o l'accertamento del credito e la determinazione di esso in una somma specifica pagabile immediatamente.

Analogamente, più di recente: «Gli interessi corrispettivi decorrono dalla data in cui il credito diventa liquido ed esigibile senza che sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza del ritardo e senza che occorra, da parte del creditore, alcun atto di costituzione in mora, sicché può affermarsi che trovano fondamento nell'esigibilità della somma di denaro e la decorrenza rappresenta una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento della somma dovutagli» (Cass., 18.7.2002, n. 10428, in *Mass. Giur. it.*, 2002). Ed ancora: «gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, c.c., sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro che avrebbe dovuto pagare e, pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l'importo ne è determinato ed il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione» (Cass., 22.12.2011, n. 28204, in *www.italgiure.giustizia.it*).

Qualora ne ricorrano gli estremi, il creditore sarà tuttavia legittimato ad avvalersi della normale tutela risarcitoria, e conseguentemente potrà chiedere, ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., il ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria (v. *infra*, cap. 3).

L'irrelevanza del profilo della imputabilità al debitore del ritardo nel pagamento, ai fini della produzione degli interessi ex art. 1282 c.c. implica,

⁴ Libertini, v. nt. 2.

in primo luogo, che in presenza dei requisiti della liquidità e della esigibilità, il debitore può liberarsi dell'obbligo di corrispondere gli interessi solo con la costituzione in mora del creditore, ai sensi dell'art. 1207 c.c. In tal caso, saranno dovuti, ai sensi dell'art. 1207 c.c., solo quegli interessi che il debitore abbia effettivamente percepito nel periodo di mora⁵ (Cass., 17.3.1976, n. 972, in *Rep. Foro. it.*, 1979, *Interessi*, 10).

In secondo luogo, per estinguere la residua obbligazione di corrispondere al creditore gli interessi concretamente percepiti dal debitore, a quest'ultimo non sarà sufficiente la semplice offerta non formale, di cui all'art. 1220 c.c. – idonea solo ad evitare gli effetti della *mora debendi* – dovendo questi eseguire il deposito liberatorio, con le formalità prescritte dall'art. 1212 c.c.⁶ (Cass., 11.10.1979, n. 5316, in *Rep. Foro it.*, 1979, *Interessi*, 10). Si è precisato in proposito che «mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione è tenuto a far seguire l'offerta dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti c.c., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 c.c.» (Cass., 26.9.2013, n. 25775, in *www.italgiure.giustizia.it*; Cass., 13.1.2015, n. 302, in *www.italgiure.giustizia.it*).

2. I PRESUPPOSTI PER IL SORGERE DELL'OBBLIGAZIONE DI INTERESSI EX ART. 1282 C.C.: A) LA LIQUIDITÀ DEL CREDITO

Affinché decorrano gli interessi su una somma di denaro ai sensi dell'art. 1282 c.c., occorre che il credito sia **liquido**. I dubbi, sopra evidenziati, in ordine alla *ratio* dell'art. 1282 hanno spinto gli interpreti a considerare il requisito in esame in modo non rigoroso. Si ritiene quindi che il presupposto della liquidità si realizzi anche laddove l'ammontare del credito sia di pronta e facile liquidazione, ovvero accertabile mediante un'operazione meramente aritmetica – purché, in questo secondo caso, i necessari dati siano tutti già esistenti⁷ (Cass., 7.3.1983, n. 1663, in *Mass. Giust. civ.*, 1983), come pure qualora la liquidazione del credito venga ritardata per causa imputabile al debitore⁸ (App. Palermo, 13.11.1956, in *Giur. Sic.*, 1957, 239).

È opportuno sottolineare inoltre come la liquidità del credito – e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge – è una caratteristica oggettiva sulla quale

⁵ Libertini, v. nt. 2; Bigliazzi Geri, *Mora del creditore*, in *Enc. giur.*, vol. XX, Roma, 1990, 6.

⁶ Quadri, *Gli interessi*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1999, 657.

⁷ Benatti, *La costituzione in mora del debitore*, Milano, 1968, 106; Bianca, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993, 183.

⁸ Libertini, v. nt. 2

non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., ancorché sia contestato dal debitore (Cass., 19.10.2006, n. 25365, in *www.italgiure.giustizia.it*).

In tal senso, la giurisprudenza ha riconosciuto liquidi, ai fini del sorgere degli interessi corrispettivi, tra gli altri:

- a) i **crediti dell'agente di commercio**, in quanto risultanti dal titolo e dagli accordi economici collettivi (Cass., 22.4.1986, n. 2843, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1068);
- b) i **crediti di lavoro** e quelli **previdenziali**, ivi comprese le indennità spettanti per la cessazione del rapporto, in quanto determinabili mediante un mero calcolo aritmetico (Cass., 7.3.1983, n. 1663, in *Rep. Foro it.*, 1983, *Interessi*, 8; Cass., 24.2.1988, n. 1994, in *Rep. Foro it.*, 1988, *Previdenza sociale*, 1106).

Non sono stati ritenuti, viceversa, liquidi, tra gli altri:

- a) i compensi per **prestazioni professionali**, i quali, pur essendo normativamente predeterminati tra un minimo e un massimo, richiedono un'operazione tecnica o discrezionale per l'esatta determinazione del loro ammontare (Cass., SS.UU., 11.12.1987, n. 9214, in *Giur. it.*, 1988, vol. I, 1, 1800);
- b) l'obbligazione del **mandatario** di rendere il conto del suo operato (Cass., SS.UU., 22.5.1986, n. 3411, in *Foro it.*, 1987, vol. I, 539);
- c) l'obbligo di pagamento degli utili in una **società di persone** (Trib. Milano 30.1.1989, in *Foro it.*, 1989, vol. I, 441);
- d) l'obbligo dell'**assicuratore** avente ad oggetto un indennizzo previamente determinato in ragione della somma già pagata dall'assicurato a un terzo (Cass., 15.1.1983, n. 319, in *Giur. comm.*, 1983, vol. I, 738).

Qualora non sia previsto diversamente dalle parti, spetta al debitore provvedere alla liquidazione del proprio debito. In ogni caso, il debitore sarà comunque tenuto al pagamento degli interessi moratori, qualora la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria da parte del debitore, nonostante che l'illiquidità del debito impedisca il decorso degli interessi corrispettivi (v. *infra*, cap. 3).

La liquidazione del credito può invece essere affidata allo stesso creditore o a un terzo; in tal caso, il termine per l'adempimento è rinviato fino al compimento dell'operazione⁹.

⁹ Bianca, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 1979, 19.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)